

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 577/2013 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 2013

relativo ai modelli dei documenti di identificazione per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti, alla definizione di elenchi di territori e paesi terzi, e ai requisiti relativi al formato, all'aspetto e alle lingue delle dichiarazioni attestanti il rispetto di determinate condizioni di cui al regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3, l'articolo 11, paragrafo 4, l'articolo 13, paragrafi 1 e 2, l'articolo 21, paragrafo 2, e l'articolo 25, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 576/2013 fissa le condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia verso uno Stato membro da un altro Stato membro o da un territorio o un paese terzo, nonché le norme relative ai controlli di conformità di tali movimenti. Tale regolamento ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio ⁽²⁾.
- (2) I cani, i gatti e i furetti figurano nell'allegato I, parte A, del regolamento (UE) n. 576/2013, in quanto specie di animali contemplate da tale regolamento.
- (3) Il regolamento (UE) n. 576/2013 dispone che i cani, i gatti e i furetti non possono essere oggetto di movimenti verso uno Stato membro da un altro Stato membro o da territori o paesi terzi, a meno che non siano stati sottoposti a una vaccinazione antirabbica conforme ai requisiti

di validità di cui al suo allegato III. Tuttavia, i movimenti di cani, gatti e furetti giovani che non sono vaccinati o non rispondono ai requisiti di validità di cui all'allegato III dello stesso regolamento, in provenienza dagli Stati membri o dai territori o paesi terzi elencati a norma dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 576/2013, possono essere autorizzati se, tra le altre cose, il proprietario o la persona autorizzata fornisce una dichiarazione firmata attestante che dalla nascita sino al momento del movimento a carattere non commerciale, gli animali da compagnia non hanno avuto contatti con animali selvatici di specie suscettibili alla rabbia. È pertanto opportuno stabilire nel presente regolamento i requisiti relativi al formato, all'aspetto e alle lingue di tale dichiarazione.

- (4) Inoltre, il regolamento (UE) n. 576/2013 stabilisce che la Commissione adotterà due elenchi di territori o di paesi terzi in provenienza dai quali i cani, i gatti o i furetti oggetto di movimenti a carattere non commerciale verso uno Stato membro, non sono tenuti a essere sottoposti a un test di titolazione degli anticorpi per la rabbia. Uno di tali elenchi dovrebbe includere i territori o paesi terzi che hanno dimostrato di applicare norme aventi contenuto ed effetti uguali a quelli delle norme applicate dagli Stati membri e l'altro i territori o i paesi terzi che hanno dimostrato di rispettare almeno i criteri di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 576/2013. È pertanto opportuno stabilire tali elenchi in un allegato del presente regolamento.
- (5) Occorre, inoltre, che detti elenchi tengano conto delle disposizioni del trattato di adesione della Croazia, in base al quale la Croazia diverrà membro dell'Unione europea il 1° luglio 2013, e della decisione 2012/419/UE del Consiglio europeo, dell'11 luglio 2012, che modifica lo status, nei confronti dell'Unione europea, di Mayotte ⁽³⁾, che stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, Mayotte cessa di essere un paese e un territorio d'oltremare, al quale si applicano le disposizioni della parte

⁽¹⁾ Cfr. la pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 204 del 31.7.2012, pag. 131.

quarta del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per diventare una regione ultraperiferica dell'Unione ai sensi dell'articolo 349 dello stesso trattato.

- (6) Il regolamento (UE) n. 576/2013 dispone inoltre che i cani, i gatti e i furetti non possono essere oggetto di movimenti verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo diverso da quelli elencati in un allegato del presente regolamento, a meno che non siano stati sottoposti a un test di titolazione degli anticorpi per la rabbia conforme ai requisiti di validità di cui all'allegato IV del regolamento (UE) n. 576/2013. Il transito attraverso uno di questi territori o paesi terzi non è tuttavia soggetto a tale test se il proprietario o la persona autorizzata presenta una dichiarazione firmata attestante che gli animali non hanno avuto contatti con animali di specie suscettibili alla rabbia e sono rimasti confinati in un mezzo di trasporto o nel perimetro di un aeroporto internazionale. È pertanto opportuno stabilire nel presente regolamento i requisiti relativi al formato, all'aspetto e alle lingue di tale dichiarazione.
- (7) I requisiti di validità di cui all'allegato IV del regolamento (UE) n. 576/2013 comprendono l'obbligo di eseguire tale test in un laboratorio approvato conformemente alla decisione 2000/258/CE del Consiglio, del 20 marzo 2000, che designa un istituto specifico responsabile per la fissazione dei criteri necessari alla standardizzazione dei test sierologici di controllo dell'efficacia dei vaccini antirabbici ⁽¹⁾, che prevede che l'*Agence française de Sécurité sanitaire des aliments* (AFSSA) di Nancy, Francia (confluita dal 1° luglio 2010 nell'*Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du Travail*, ANSES) valuti i laboratori degli Stati membri e dei paesi terzi ai fini della loro autorizzazione a effettuare test sierologici di controllo dell'efficacia dei vaccini antirabbici in cani, gatti e furetti.
- (8) Il regolamento (UE) n. 576/2013 dispone inoltre che i cani, i gatti e i furetti oggetto di movimenti a carattere non commerciale da uno Stato membro a un altro devono essere accompagnati da un documento di identificazione nel formato di un passaporto conforme a un modello che la Commissione deve adottare. Tale modello deve contenere le voci necessarie all'inserimento delle informazioni previste dal regolamento (UE) n. 576/2013. È opportuno stabilire il modello ed eventuali requisiti supplementari per il passaporto in un allegato del presente regolamento e, per motivi di chiarezza e di semplificazione della legislazione dell'Unione, abrogare la decisione 2003/803/CE della Commissione, del 26 novembre 2003, che stabilisce un modello di passaporto per i movimenti intracomunitari di cani, gatti e furetti ⁽²⁾.
- (9) Il regolamento (UE) n. 576/2013 dispone inoltre che i cani, i gatti e i furetti oggetto di movimenti a carattere non commerciale verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo devono essere accompagnati da un

documento di identificazione nel formato di un certificato sanitario conforme a un modello che la Commissione deve adottare. Tale modello deve contenere le voci necessarie all'inserimento delle informazioni previste dal regolamento (UE) n. 576/2013. È pertanto opportuno definire tale modello in un allegato del presente regolamento.

- (10) In deroga a quanto disposto per il formato del certificato sanitario prescritto in caso di movimenti verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo, il regolamento (UE) n. 576/2013 stabilisce che gli Stati membri autorizzano i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti da un territorio o un paese terzo che abbia dimostrato di applicare norme aventi contenuto ed effetti uguali a quelli delle norme applicate dagli Stati membri, sempreché il documento di identificazione che li accompagna sia stato rilasciato in conformità alla procedura prevista per i movimenti da uno Stato membro a un altro. Tuttavia, è necessario operare adeguamenti tecnici del modello di passaporto da utilizzare in tali casi, in particolare per quanto riguarda le caratteristiche della pagina di copertina che non può rispettare pienamente i requisiti applicabili ai passaporti rilasciati dagli Stati membri. Per motivi di chiarezza, è pertanto opportuno stabilire nel presente regolamento un modello per tali passaporti.
- (11) Il regolamento (UE) n. 576/2013 dispone che, qualora, nell'ambito di un singolo movimento, il numero di cani, gatti o furetti interessati da movimenti a carattere non commerciale sia superiore a cinque, a tali animali, salvo condizioni particolari e per quanto riguarda determinate categorie di animali, si applicano le pertinenti norme sanitarie di cui alla direttiva 92/65/CEE ⁽³⁾ del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE.
- (12) Inoltre, al fine di stabilire norme uniformi per l'attuazione del regolamento (CE) n. 998/2003 sono state adottate la decisione 2004/839/CE della Commissione, del 3 dicembre 2004, che definisce le condizioni per i movimenti a carattere commerciale di cani e gatti giovani da paesi terzi verso la Comunità ⁽⁴⁾ e la decisione 2005/91/CE della Commissione, del 2 febbraio 2005, che fissa il termine a partire dal quale è considerata valida la vaccinazione antirabbica ⁽⁵⁾. Le norme stabilite nei predetti atti sono state riesaminate e sono ora integrate nelle disposizioni del regolamento (UE) n. 576/2013. Per motivi di chiarezza e semplificazione della normativa dell'Unione, è necessario quindi abrogare le decisioni 2004/839/CE e 2005/91/CE.

⁽¹⁾ GU L 79 del 30.3.2000, pag. 40.

⁽²⁾ GU L 312 del 27.11.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.

⁽⁴⁾ GU L 361 dell'8.12.2004, pag. 40.

⁽⁵⁾ GU L 31 del 4.2.2005, pag. 61.

- (13) La direttiva 96/93/CE del Consiglio, del 17 dicembre 1996, relativa alla certificazione di animali e di prodotti di origine animale ⁽¹⁾, stabilisce le norme da rispettare per il rilascio della certificazione richiesta dalla legislazione veterinaria onde evitare una certificazione fuorviante o fraudolenta. È opportuno che i veterinari ufficiali dei paesi terzi applichino norme e principi almeno equivalenti a quelli stabiliti da detta direttiva.
- (14) Il regolamento delegato (UE) n. 1152/2011 della Commissione, del 14 luglio 2011, che completa il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure sanitarie preventive necessarie alla lotta contro l'infezione dei cani da *Echinococcus multilocularis* ⁽²⁾, prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, i cani che entrano negli Stati membri, o nelle parti degli stessi, elencati nell'allegato I del medesimo regolamento, siano sottoposti a trattamento contro il parassita *Echinococcus multilocularis* in conformità ai requisiti stabiliti in detto regolamento.
- (15) Il presente regolamento deve applicarsi fatta salva la decisione 2006/146/CE della Commissione, del 21 febbraio 2006, relativa a talune misure di protezione nei confronti di volpi volanti, cani e gatti provenienti dalla Malaysia (territorio continentale) e dall'Australia ⁽³⁾, che vieta le importazioni di cani e gatti dalla Malaysia (territorio continentale) e di gatti dall'Australia a meno che non siano rispettate determinate condizioni riguardanti rispettivamente la malattia di Nipah e la malattia di Hendra.
- (16) È opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (UE) n. 576/2013.
- (17) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Requisiti relativi al formato, all'aspetto e alle lingue delle dichiarazioni di cui agli articoli 7, 11 e 12 del regolamento (UE) n. 576/2013

1. Le dichiarazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), e all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 576/2013 sono elaborate secondo il formato e l'aspetto indicati nell'allegato I, parte 1, del presente regolamento e soddisfano i requisiti relativi alle lingue stabiliti nella parte 3 di tale allegato.
2. La dichiarazione di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 576/2013 è elaborata secondo il

formato e l'aspetto indicati nell'allegato I, parte 2, del presente regolamento e soddisfa i requisiti relativi alle lingue stabiliti nella parte 3 di tale allegato.

Articolo 2

Elenchi dei territori e dei paesi terzi di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 576/2013

1. L'elenco dei territori e dei paesi terzi di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 576/2013 figura nell'allegato II, parte 1, del presente regolamento.
2. L'elenco dei territori e dei paesi terzi di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 576/2013 figura nell'allegato II, parte 2, del presente regolamento.

Articolo 3

Modelli di passaporto per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti o furetti

1. Il passaporto di cui all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 576/2013 è redatto secondo il modello figurante nell'allegato III, parte 1, del presente regolamento ed è conforme ai requisiti supplementari di cui alla parte 2 del medesimo allegato.
2. In deroga al paragrafo 1, i passaporti rilasciati, a norma dell'articolo 27, lettera a), del regolamento (UE) n. 576/2013, in uno dei territori o dei paesi terzi elencati nell'allegato II, parte 1, del presente regolamento sono redatti secondo il modello figurante nell'allegato III, parte 3, del presente regolamento e sono conformi ai requisiti supplementari di cui alla parte 4 del medesimo allegato.

Articolo 4

Certificato sanitario per i movimenti a carattere non commerciale verso l'Unione di cani, gatti o furetti

Il certificato sanitario di cui all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 576/2013

- a) è redatto conformemente al modello figurante nell'allegato IV, parte 1, del presente regolamento;
- b) è debitamente compilato e rilasciato conformemente alle note esplicative di cui alla parte 2 di tale allegato;
- c) è integrato dalla dichiarazione scritta di cui all'articolo 25, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 576/2013, redatta secondo il modello figurante nella parte 3, sezione A, di detto allegato e conforme ai requisiti supplementari di cui alla parte 3, sezione B, del medesimo allegato.

⁽¹⁾ GU L 13 del 16.1.1997, pag. 28.

⁽²⁾ GU L 296 del 15.11.2011, pag. 6.

⁽³⁾ GU L 55 del 25.2.2006, pag. 44.

*Articolo 5***Abrogazioni**

Le decisioni 2003/803/CE, 2004/839/CE e 2005/91/CE sono abrogate.

*Articolo 6***Entrata in vigore e applicabilità**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 29 dicembre 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

ALLEGATO I

**Requisiti relativi al formato, all'aspetto e alle lingue delle dichiarazioni
di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), all'articolo 11, paragrafo 2, e all'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), del
regolamento (UE) n. 576/2013**

PARTE 1

**Formato e aspetto della dichiarazione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), e all'articolo 11, paragrafo 2, del
regolamento (UE) n. 576/2013**

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto

..... ⁽¹⁾

[proprietario o persona fisica che è stata autorizzata in forma scritta dal proprietario a provvedere per suo conto ai
movimenti a carattere non commerciale degli animali da compagnia ⁽²⁾]

dichiara che dalla nascita sino al momento del movimento a carattere non commerciale i seguenti animali da
compagnia non hanno avuto contatti con animali selvatici di specie suscettibili alla rabbia:

Codice alfanumerico del trasponditore o del tatuaggio ⁽²⁾	Numero del passaporto o del certificato sanitario ⁽²⁾

Luogo e data::

Firma:

⁽¹⁾ da compilare in stampatello.

⁽²⁾ cancellare la dicitura non pertinente.

PARTE 2

Formato e aspetto della dichiarazione di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 576/2013

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto

..... ⁽¹⁾

[proprietario o persona fisica che è stata autorizzata in forma scritta dal proprietario a provvedere per suo conto ai movimenti a carattere non commerciale degli animali da compagnia ⁽²⁾]

dichiara che, durante il transito in uno dei territori o dei paesi terzi diversi da quelli elencati nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 della Commissione, i seguenti animali da compagnia non hanno avuto contatti con animali selvatici di specie suscettibili alla rabbia e sono rimasti confinati in un mezzo di trasporto o nel perimetro di un aeroporto internazionale ⁽²⁾:

Codice alfanumerico del trasponditore o del tatuaggio ⁽²⁾	Numero del certificato sanitario

Luogo e data:

Firma:

⁽¹⁾ da compilare in stampatello.

⁽²⁾ cancellare la dicitura non pertinente.

PARTE 3

Requisiti relativi alle lingue delle dichiarazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), all'articolo 11, paragrafo 2, e all'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 576/2013

Le dichiarazioni devono essere redatte in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione/di entrata e in inglese.

ALLEGATO II

Elenco dei territori e dei paesi terzi di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 576/2013

PARTE 1

Elenco dei territori e dei paesi terzi di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 576/2013

Codice ISO	Territorio o paese terzo
AD	Andorra
CH	Svizzera
FO	Isole Færøer
GI	Gibilterra
GL	Groenlandia
HR (*)	Croazia
IS	Islanda
LI	Liechtenstein
MC	Monaco
NO	Norvegia
SM	San Marino
VA	Stato della Città del Vaticano

(*) Applicabile soltanto fino a quando questo paese in via di adesione non diventerà Stato membro dell'Unione.

PARTE 2

Elenco dei territori e dei paesi terzi di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 576/2013

Codice ISO	Territorio o paese terzo	Territori compresi
AC	Isola dell'Ascensione	
AE	Emirati arabi uniti	
AG	Antigua e Barbuda	
AR	Argentina	
AU	Australia	
AW	Aruba	
BA	Bosnia-Erzegovina	
BB	Barbados	
BH	Bahreïn	
BM	Bermuda	
BQ	Bonaire, Sint Eustatius e Saba (Isole BES)	
BY	Bielorussia	
CA	Canada	
CL	Cile	

Codice ISO	Territorio o paese terzo	Territori compresi
CW	Curaçao	
FJ	Figi	
FK	Isole Falkland	
HK	Hong Kong	
JM	Giamaica	
JP	Giappone	
KN	Saint Kitts e Nevis	
KY	Isole Cayman	
LC	Santa Lucia	
MS	Montserrat	
MU	Maurizio	
MX	Messico	
MY	Malaysia	
NC	Nuova Caledonia	
NZ	Nuova Zelanda	
PF	Polinesia francese	
PM	Saint Pierre e Miquelon	
RU	Russia	
SG	Singapore	
SH	Sant'Elena	
SX	Sint Maarten	
TT	Trinidad e Tobago	
TW	Taiwan	
US	Stati Uniti d'America	AS – Samoa americane GU – Guam MP – Isole Marianne settentrionali PR – Portorico VI – Isole Vergini americane
VC	Saint Vincent e Grenadine	
VG	Isole Vergini britanniche	
VU	Vanuatu	
WF	Wallis e Futuna	
YT (*)	Mayotte	


(*) Applicabile soltanto fino a quando questo territorio non diventerà una regione ultraperiferica dell'Unione ai sensi dell'articolo 349 del TFUE.

ALLEGATO III

Modelli di passaporto per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti o furetti

PARTE 1

Modello di passaporto rilasciato in uno Stato membro




Unione europea
[Stato membro]

**PASSAPORTO
PER ANIMALI
DA COMPAGNIA**

Codice ISO del paese + numero

Pagina 1
di X

Note esplicative per compilare il passaporto

- In tutte le sezioni del passaporto sarà utilizzato il seguente formato per indicare
 - una data: gg/mm/aaaa
 - un'ora: 00:00
- Sezione III, punto 5: informazioni obbligatorie nel caso in cui l'animale rechi un tatuaggio chiaramente leggibile apposto prima del 3 luglio 2011 e non sia marcato mediante l'impianto di un trasponditore.
- Sezione V: da compilare unicamente
 - prima del movimento verso un altro Stato membro conformemente alla normativa dell'UE in materia di sanità animale o
 - se l'animale rientra nell'Unione dopo essere stato in territori o paesi terzi conformemente alla normativa dell'UE in materia di sanità animale (da compilare prima che l'animale lasci l'Unione) o
 - conformemente alla normativa nazionale.
- Sezione V, «VALIDO A DECORRERE DA²»: informazione non obbligatoria per i richiami.

Codice ISO del paese + numero

Note esplicative per compilare il passaporto

- Sezione VI: da compilare unicamente se l'animale rientra nell'Unione dopo essere stato in alcuni territori o paesi terzi conformemente alla normativa dell'UE in materia di sanità animale (da compilare prima che l'animale lasci l'Unione).
- Sezione VII: da compilare unicamente prima del movimento verso alcuni Stati membri conformemente alla normativa dell'UE in materia di sanità animale.
- Sezioni da VIII a XI: la compilazione può essere richiesta da territori o paesi terzi di destinazione che accettano il passaporto.
- Sezione X: compilazione richiesta unicamente nel caso in cui l'animale sia accompagnato da un certificato sanitario, conformemente alla normativa dell'UE in materia di sanità animale.
- Sezione XII: informazioni supplementari obbligatorie conformemente alla normativa nazionale.

Codice ISO del paese + numero

I. DATI DEL PROPRIETARIO

1. Nome: _____
Cognome: _____
Indirizzo: _____

Codice Postale: _____
Città: _____
Paese: _____
Numero di telefono*: _____
Firma: _____
2. Nome: _____
Cognome: _____
Indirizzo: _____

Codice Postale: _____
Città: _____
Paese: _____
Numero di telefono*: _____
Firma: _____

* facoltativo

Codice ISO del paese + numero

II. DESCRIZIONE DELL'ANIMALE

FOTO DELL'ANIMALE
(facoltativa)

1. Nome*: _____
2. Specie: _____
3. Razza*: _____
4. Sesso: _____
5. Data di nascita*: _____
6. Colore: _____
7. Eventuali tratti o caratteristiche visibili o distintivi: _____

* secondo quanto dichiarato dal proprietario

Codice ISO del paese + numero

III. MARCATURA DELL'ANIMALE

1. Codice alfanumerico del trasponditore

2. Data dell'applicazione o della lettura* del trasponditore

3. Ubicazione del trasponditore

4. Codice alfanumerico del tatuaggio

5. Data dell'applicazione / della lettura del tatuaggio
_____/_____

6. Ubicazione del tatuaggio

Occorre verificare la marcatura dell'animale prima di inserire altri dati nel presente passaporto




* cancellare la dicitura non pertinente


Codice ISO del paese + numero

IV. RILASCIO DEL PASSAPORTO	
Nome del veterinario autorizzato: _____	
Indirizzo: _____	
Codice Postale: _____	
Città: _____	
Paese: _____	
Numero di telefono: _____	
Indirizzo e-mail: _____	
Data di rilascio: _____	
<div style="border: 1px dashed blue; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> TIMBRO E FIRMA </div>	
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Codice ISO del paese + numero </div>	

V. VACCINAZIONE ANTIRABBICA			
FABBRICANTE E NOME DEL VACCINO	NUMERO DEL LOTTO	DATA DELLA VACCINAZIONE ¹ VALIDA A DECORRERE DAL ² VALIDA FINO AL ³	VETERINARIO AUTORIZZATO
<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%;"></div>	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%;"></div>	1	<div style="border: 1px dashed blue; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;">*</div>
		2	
		3	
<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%;"></div>	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%;"></div>	1	<div style="border: 1px dashed blue; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;">*</div>
		2	
		3	

* Almeno nome, indirizzo, numero di telefono e firma.

Codice ISO del paese + numero		1	
		2	
		3	
		1	
		2	
		3	
		1	
		2	
		3	
* Almeno nome, indirizzo, numero di telefono e firma.			

Codice ISO del paese + numero	VI. TEST DI TITOLAZIONE DEGLI ANTICORPI PER LA RABBIA	
	Il sottoscritto dichiara di aver visionato un documento ufficiale attestante che il test di titolazione degli anticorpi per la rabbia, eseguito presso un laboratorio riconosciuto dell'UE su un campione di sangue dell'animale suddescritto, prelevato alla data sottoindicata, ha dato, come risposta alla vaccinazione antirabbica, un livello di anticorpi neutralizzanti pari o superiore a 0,5 UI/ml di siero.	
	Campione prelevato in data: _____	
	Nome del veterinario autorizzato: _____	
	Indirizzo: _____	
	Numero di telefono: _____	
	Data: _____	
		

IN CASO DI TEST SUPPLEMENTARE	
Codice ISO del paese + numero	<p>Il sottoscritto dichiara di aver visionato un documento ufficiale attestante che il test di titolazione degli anticorpi per la rabbia, eseguito presso un laboratorio riconosciuto dell'UE su un campione di sangue dell'animale suddescritto prelevato alla data sottoindicata ha dato come risposta alla vaccinazione antirabbica, un livello di anticorpi neutralizzanti pari o superiore a 0,5 UI/ml di siero.</p> <p>Campione prelevato in data: _____</p> <p>Nome del veterinario autorizzato: _____</p> <p>Indirizzo: _____</p> <p>Numero di telefono: _____</p> <p>Date: _____</p> <div style="border: 1px dashed blue; padding: 5px; text-align: center; margin-top: 10px;"> TIMBRO E FIRMA </div>

VII. TRATTAMENTO CONTRO L'ECHINOCOCCUS		
FABBRICANTE E NOME DEL PRODOTTO	DATA ¹ ORA ²	VETERINARIO
	1	<div style="border: 1px dashed blue; padding: 5px; text-align: center;"> TIMBRO E FIRMA </div>
	2	
	1	<div style="border: 1px dashed blue; padding: 5px; text-align: center;"> TIMBRO E FIRMA </div>
	2	
	1	<div style="border: 1px dashed blue; padding: 5px; text-align: center;"> TIMBRO E FIRMA </div>
	2	

Codice ISO del paese + numero		1	TIMBRO E FIRMA
		2	
		1	TIMBRO E FIRMA
		2	
		1	TIMBRO E FIRMA
	2		
	1	TIMBRO E FIRMA	
	2		
	1	TIMBRO E FIRMA	
	2		

VIII. ALTRI TRATTAMENTI ANTIPARASSITARI		
FABBRICANTE E NOME DEL PRODOTTO	DATA ¹ ORA ²	VETERINARIO
	1	TIMBRO E FIRMA
	2	
	1	TIMBRO E FIRMA
	2	
	1	TIMBRO E FIRMA
	2	

Codice ISO del paese + numero		1	TIMBRO E FIRMA
		2	
		1	TIMBRO E FIRMA
		2	
		1	TIMBRO E FIRMA
	2		
	1	TIMBRO E FIRMA	
	2		
	1	TIMBRO E FIRMA	
	2		

IX. ALTRE VACCINAZIONI			
FABBRICANTE E NOME DEL VACCINO	NUMERO DEL LOTTO	DATA DELLA VACCINAZIONE ¹ VALIDA FINO AL ²	VETERINARIO
	1	TIMBRO E FIRMA	
	2		
	1	TIMBRO E FIRMA	
	2		
	1	TIMBRO E FIRMA	
	2		

Codice ISO del paese + numero		1	TIMBRO E FIRMA
		2	
		1	TIMBRO E FIRMA
		2	
		1	TIMBRO E FIRMA
	2		
	1	TIMBRO E FIRMA	
	2		
	1	TIMBRO E FIRMA	
	2		

X. ESAME CLINICO		
DICHIARAZIONE	DATA	VETERINARIO AUTORIZZATO
L'animale non presenta segni di malattie ed è in condizioni di essere trasportato e di effettuare il viaggio previsto.		*
L'animale non presenta segni di malattie ed è in condizioni di essere trasportato e di effettuare il viaggio previsto.		*
L'animale non presenta segni di malattie ed è in condizioni di essere trasportato e di effettuare il viaggio previsto.		*
L'animale non presenta segni di malattie ed è in condizioni di essere trasportato e di effettuare il viaggio previsto.		*


* Almeno nome, indirizzo, numero di telefono e firma.

XI. LEGALIZZAZIONE		
ORGANISMO DI LEGALIZZAZIONE	DATA	TIMBRO/ FIRMA
		TIMBRO E FIRMA
		TIMBRO E FIRMA
		TIMBRO E FIRMA
		TIMBRO E FIRMA

Codice ISO del paese + numero

XII. VARIE	

Codice ISO del paese + numero



PARTE 2

Requisiti supplementari relativi al passaporto rilasciato in uno Stato membro

1. Formato del passaporto:

le dimensioni del passaporto devono essere le seguenti: 100 × 152 mm.

2. Copertina del passaporto:

a) prima di copertina:

i) colore: blu (PANTONE® Reflex Blue) con stelle gialle (PANTONE® Yellow) nel quarto superiore, conformemente alle caratteristiche dell'emblema europeo ⁽¹⁾;

ii) i termini «Unione europea» e il nome dello Stato membro di rilascio devono essere stampati con gli stessi caratteri;

iii) la copertina deve recare in basso, impresso a stampa, il codice ISO dello Stato membro di rilascio seguito da un codice alfanumerico unico (indicato come «numero» nel modello di passaporto figurante nella parte 1).

b) seconda e terza di copertina: colore bianco;

c) quarta di copertina: colore blu (PANTONE® Reflex Blue).

3. Ordine delle sezioni e numerazione delle pagine del passaporto:

a) l'ordine delle sezioni (in numeri romani) deve essere strettamente rispettato;

b) le pagine del passaporto devono essere numerate in basso nel seguente formato: «x» di «n», dove x è la pagina corrente e n è il numero totale delle pagine del passaporto;

c) ogni pagina del passaporto deve recare, impresso a stampa, il codice ISO dello Stato membro di rilascio seguito da un codice alfanumerico unico;

d) il numero delle pagine, le dimensioni e la forma delle caselle del modello di passaporto figurante nella parte 1 sono indicativi.

4. Lingue:

Il testo stampato deve essere redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro di rilascio e in inglese.

5. Caratteristiche di sicurezza:

a) una volta inserite le informazioni richieste nella sezione III del passaporto, la pagina deve essere ricoperta con una pellicola adesiva in plastica trasparente;

b) se per riportare un'informazione su una delle pagine del passaporto si utilizza un autoadesivo, questo deve essere ricoperto con una pellicola adesiva in plastica trasparente qualora non si autodistrugga se rimosso.

⁽¹⁾ Guida grafica all'emblema europeo: <http://publications.europa.eu/code/en/en-5000100.htm>

PARTE 3

Modello di passaporto rilasciato in uno dei territori o dei paesi terzi elencati nell'allegato II, parte 1, del presente regolamento

<div>[Emblema nazionale]</div> <div>[territorio o paese terzo]</div> <div>PASSAPORTO PER ANIMALI DA COMPAGNIA</div> <div>Codice ISO del paese + numero</div>

<div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 50px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">[Emblema nazionale]</div> <div style="border: 1px solid black; width: 180px; height: 40px; margin: 10px auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">[territorio o paese terzo]</div> <div style="border: 1px solid black; width: 250px; height: 80px; margin: 20px auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">PASSAPORTO PER ANIMALI DA COMPAGNIA</div>
<div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 20px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"><small>Codice ISO del paese + numero</small></div> <div style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 20px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"><small>Pagina 1 di X</small></div>

Note esplicative per compilare il passaporto
<ul style="list-style-type: none">• In tutte le sezioni del passaporto sarà utilizzato il seguente formato per indicare<ul style="list-style-type: none">— una data: gg/mm/aaaa— un'ora: 00:00 • Sezione III, punto 5: informazioni obbligatorie nel caso in cui l'animale rechi un tatuaggio chiaramente leggibile apposto prima del 3 luglio 2011 e non sia marcato mediante l'impianto di un trasponditore. • Sezione V: da compilare unicamente<ul style="list-style-type: none">— prima del movimento verso un altro Stato Membro/... conformemente alla normativa dell'UE in materia di sanità animale o— se l'animale rientra nell'Unione//... dopo essere stato in territori o paesi terzi conformemente alla normativa dell'UE in materia di sanità animale (da compilare prima che l'animale lasci l'Unione/...) o— conformemente alla normativa nazionale. • Sezione V, «VALIDO A DECORRERE DA²»: informazione non obbligatoria per i richiami.
<div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 20px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"><small>Codice ISO del paese + numero</small></div>

Note esplicative per compilare il passaporto

- Sezione VI: da compilare unicamente se l'animale rientra nell'Unione/... dopo essere stato in alcuni territori o paesi terzi conformemente alla normativa dell'UE in materia di sanità animale (da compilare prima che l'animale lasci l'Unione/...).
- Sezione VII: da compilare unicamente prima del movimento verso alcuni Stati membri/... conformemente alla normativa dell'UE in materia di sanità animale.
- Sezioni da VIII a XI: la compilazione può essere richiesta da territori o paesi terzi di destinazione che accettano il passaporto.
- Sezione X: compilazione richiesta unicamente nel caso in cui l'animale sia accompagnato da un certificato sanitario, conformemente alla normativa dell'UE in materia di sanità animale.
- Sezione XII: informazioni supplementari obbligatorie conformemente alla normativa nazionale.

Codice ISO del paese + numero

I. DATI DEL PROPRIETARIO

1. Nome: _____
Cognome: _____
Indirizzo: _____

Codice Postale: _____
Città: _____
Paese: _____
Numero di telefono*: _____
Firma: _____
2. Nome: _____
Cognome: _____
Indirizzo: _____

Codice Postale: _____
Città: _____
Paese: _____
Numero di telefono*: _____
Firma: _____

* facoltativo

Codice ISO del paese + numero

II. DESCRIZIONE DELL'ANIMALE

FOTO DELL'ANIMALE
(facoltativa)

1. Nome*: _____
2. Specie: _____
3. Razza*: _____
4. Sesso: _____
5. Data di nascita*: _____
6. Colore: _____
7. Eventuali tratti o caratteristiche visibili o distintivi: _____

* secondo quanto dichiarato dal proprietario

Codice ISO del paese + numero

III. MARCATURA DELL'ANIMALE

1. Codice alfanumerico del trasponditore

2. Data dell'applicazione o della lettura* del trasponditore

3. Ubicazione del trasponditore

4. Codice alfanumerico del tatuaggio

5. Data dell'applicazione / della lettura del tatuaggio
_____ / _____
6. Ubicazione del tatuaggio

Occorre verificare la marcatura dell'animale prima di inserire altri dati nel presente passaporto

* cancellare la dicitura non pertinente

Codice ISO del paese + numero

IV. RILASCIO DEL PASSAPORTO	
Nome del veterinario autorizzato: _____	
Indirizzo: _____	
Codice Postale: _____	
Città: _____	
Paese: _____	
Numero di telefono: _____	
Indirizzo e-mail: _____	
Data di rilascio: _____	
<div style="border: 1px dashed blue; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> TIMBRO E FIRMA </div>	
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Codice ISO del paese + numero </div>	

V. VACCINAZIONE ANTIRABBICA			
FABBRICANTE E NOME DEL VACCINO	NUMERO DEL LOTTO	DATA DELLA VACCINAZIONE ¹ VALIDA A DECORRERE DAL ² VALIDA FINO AL ³	VETERINARIO AUTORIZZATO
<div style="border: 1px solid black; height: 60px; width: 100%;"></div>	<div style="border: 1px solid black; height: 60px; width: 100%;"></div>	1	<div style="border: 1px dashed blue; padding: 10px; text-align: center;">*</div>
		2	
		3	
<div style="border: 1px solid black; height: 60px; width: 100%;"></div>	<div style="border: 1px solid black; height: 60px; width: 100%;"></div>	1	<div style="border: 1px dashed blue; padding: 10px; text-align: center;">*</div>
		2	
		3	

* Almeno nome, indirizzo, numero di telefono e firma.

Codice ISO del paese + numero		1	*
		2	
		3	
		1	*
		2	
		3	
		1	*
		2	
		3	

* Almeno nome, indirizzo, numero di telefono e firma.

Codice ISO del paese + numero	VI. TEST DI TITOLAZIONE DEGLI ANTICORPI PER LA RABBIA	
	Il sottoscritto dichiara di aver visionato un documento ufficiale attestante che il test di titolazione degli anticorpi per la la rabbia, eseguito presso un laboratorio riconosciuto dell'UE su un campione di sangue dell'animale suddescritto, prelevato alla data sottoindicata, ha dato, come risposta alla vaccinazione antirabbica, un livello di anticorpi neutralizzanti pari o superiore a 0,5 UL/ml di siero.	
	Campione prelevato in data: _____	
	Nome del veterinario autorizzato: _____	
	Indirizzo: _____	
	Numero di telefono: _____	
	Data: _____	TIMBRO E FIRMA

IN CASO DI TEST SUPPLEMENTARE	
Codice ISO del paese + numero	<p>Il sottoscritto dichiara di aver visionato un documento ufficiale attestante che il test di titolazione degli anticorpi per la rabbia, eseguito presso un laboratorio riconosciuto dell'UE su un campione di sangue dell'animale suddescritto, prelevato alla data sottoindicata, ha dato, come risposta alla vaccinazione antirabbica, un livello di anticorpi neutralizzanti pari o superiore a 0,5 UI/ml di siero.</p> <p>Campione prelevato in data: _____</p> <p>Nome del veterinario autorizzato: _____</p> <p>Indirizzo: _____</p> <p>Numero di telefono: _____</p> <p>Data: _____</p> <div style="border: 1px dashed blue; padding: 5px; text-align: center; margin-top: 10px;">TIMBRO E FIRMA</div>

VII. TRATTAMENTO CONTRO L'ECHINOCOCCUS		
FABBRICANTE E NOME DEL PRODOTTO	DATA ¹ ORA ²	VETERINARIO
	1	TIMBRO E FIRMA
	2	
	1	TIMBRO E FIRMA
	2	
	1	TIMBRO E FIRMA
	2	

Codice ISO del paese + numero		1	TIMBRO E FIRMA
		2	
		1	TIMBRO E FIRMA
		2	
		1	TIMBRO E FIRMA
	2		
	1	TIMBRO E FIRMA	
	2		
	1	TIMBRO E FIRMA	
	2		

VIII. ALTRI TRATTAMENTI ANTIPARASSITARI		
FABBRICANTE E NOME DEL PRODOTTO	DATA ¹ ORA ²	VETERINARIO
	1	TIMBRO E FIRMA
	2	
	1	TIMBRO E FIRMA
	2	
	1	TIMBRO E FIRMA
	2	

Codice ISO del paese + numero	<div></div>	1 <div></div>	TIMBRO E FIRMA
		2 <div></div>	
	<div></div>	1 <div></div>	TIMBRO E FIRMA
		2 <div></div>	
	<div></div>	1 <div></div>	TIMBRO E FIRMA
	2 <div></div>		
<div></div>	1 <div></div>	TIMBRO E FIRMA	
	2 <div></div>		
<div></div>	1 <div></div>	TIMBRO E FIRMA	
	2 <div></div>		

IX. ALTRE VACCINAZIONI			
FABBRICANTE E NOME DEL VACCINO	NUMERO DEL LOTTO	DATA DELLA VACCINAZIONE ¹ VALIDA FINO AL ²	VETERINARIO
<div></div>	1 <div></div>	TIMBRO E FIRMA	
	2 <div></div>		
<div></div>	1 <div></div>	TIMBRO E FIRMA	
	2 <div></div>		
<div></div>	1 <div></div>	TIMBRO E FIRMA	
	2 <div></div>		

Codice ISO del paese + numero		1	TIMBRO E FIRMA
		2	
		1	TIMBRO E FIRMA
		2	
		1	TIMBRO E FIRMA
	2		
	1	TIMBRO E FIRMA	
	2		
	1	TIMBRO E FIRMA	
	2		



X. ESAME CLINICO		
DICHIARAZIONE	DATA	VETERINARIO AUTORIZZATO
L'animale non presenta segni di malattie ed è in condizioni di essere trasportato e di effettuare il viaggio previsto.		*
L'animale non presenta segni di malattie ed è in condizioni di essere trasportato e di effettuare il viaggio previsto.		*
L'animale non presenta segni di malattie ed è in condizioni di essere trasportato e di effettuare il viaggio previsto.		*
L'animale non presenta segni di malattie ed è in condizioni di essere trasportato e di effettuare il viaggio previsto.		*

* Almeno nome, indirizzo, numero di telefono e firma.

XI. LEGALIZZAZIONE		
ORGANISMO DI LEGALIZZAZIONE	DATA	TIMBRO/ FIRMA
		TIMBRO E FIRMA
		TIMBRO E FIRMA
		TIMBRO E FIRMA
		TIMBRO E FIRMA

Codice ISO del paese + numero

[illegible]



PARTE 4

Requisiti supplementari relativi al passaporto rilasciato in uno dei territori o dei paesi terzi elencati nell'allegato II, parte 1, del presente regolamento

1. Formato del passaporto:

le dimensioni del passaporto devono essere le seguenti: 100 × 152 mm.

2. Copertina del passaporto:

a) prima di copertina:

i) colore: PANTONE® monocromatico e emblema nazionale nel quarto superiore;

ii) la copertina deve recare in basso, impresso a stampa, il codice ISO del territorio o del paese terzo di rilascio seguito da un codice alfanumerico unico (indicato come «numero» nel modello di passaporto figurante nella parte 3).

b) seconda e terza di copertina colore bianco;

c) quarta di copertina: color PANTONE® monocromatico

3. Ordine delle sezioni e numerazione delle pagine del passaporto:

a) l'ordine delle sezioni (in numeri romani) deve essere strettamente rispettato;

b) le pagine del passaporto devono essere numerate in basso nel seguente formato: «x» di «n», dove x è la pagina corrente e n è il numero totale delle pagine del passaporto;

c) ogni pagina del passaporto deve recare, impresso a stampa, il codice ISO del territorio o del paese terzo di rilascio seguito da un codice alfanumerico unico;

d) il numero delle pagine, le dimensioni e la forma delle caselle del modello di passaporto figurante nella parte 3 sono indicativi.

4. Lingue

Il testo stampato deve essere redatto in almeno una delle lingue ufficiali del territorio o del paese terzo di rilascio e in inglese.

5. Caratteristiche di sicurezza

a) una volta inserite le informazioni richieste nella sezione III del passaporto, la pagina deve essere ricoperta con una pellicola adesiva in plastica trasparente;

b) se per riportare un'informazione su una delle pagine del passaporto si utilizza un autoadesivo, questo deve essere ricoperto con una pellicola adesiva in plastica trasparente qualora non si autodistrugga se rimosso.

ALLEGATO IV

PARTE 1

Modello di certificato sanitario per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti introdotti in uno Stato membro da un territorio o un paese terzo conformemente all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 576/2013

PAESE:

Certificato veterinario per l'UE

Parte I: Informazioni relative alla partita spedita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Tel.		I.2. N. di riferimento del certificato		I.2.a.																
			I.3. Autorità centrale competente																		
			I.4. Autorità locale competente																		
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale Tel.		I.6.																		
	I.7. Paese di origine	Codice ISO	I.8.	I.9.	I.10.																
	I.11.		I.12.																		
	I.13.		I.14.																		
	I.15.		I.16.																		
			I.17.																		
	I.18. Descrizione del prodotto		I.19. Codice del prodotto (codice SA) 010619																		
		I.20. Quantità																			
I.21.		I.22.																			
I.23.		I.24.																			
I.25. Prodotto certificato per: Animali da compagnia <input type="checkbox"/>																					
I.26.		I.27.																			
I.28. Identificazione del prodotto																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Specie (nome scientifico)</th> <th>Sesso</th> <th>Sistema di identificazione</th> <th>Colore</th> <th>Razza</th> <th>Data di applicazione e/o di lettura del trasponditore o del tatuaggio. [gg/mm/aaaa]</th> <th>Numero di identificazione</th> <th>Data di nascita [gg/mm/aaaa]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="8"> </td> </tr> </tbody> </table>						Specie (nome scientifico)	Sesso	Sistema di identificazione	Colore	Razza	Data di applicazione e/o di lettura del trasponditore o del tatuaggio. [gg/mm/aaaa]	Numero di identificazione	Data di nascita [gg/mm/aaaa]								
Specie (nome scientifico)	Sesso	Sistema di identificazione	Colore	Razza	Data di applicazione e/o di lettura del trasponditore o del tatuaggio. [gg/mm/aaaa]	Numero di identificazione	Data di nascita [gg/mm/aaaa]														

Movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti o furetti introdotti in uno Stato membro da un territorio o un paese terzo conformemente all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 576/2013

PAESE

II. Informazioni sanitarie		II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.	
<p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale ⁽¹⁾/veterinario autorizzato dall'autorità competente ⁽¹⁾ di <i>(inserire il nome del territorio o del paese terzo)</i> certifica che:</p> <p>Scopo/natura del viaggio, certificato dal proprietario:</p>				
Part II: Certification	II.1.	l'allegata dichiarazione ⁽²⁾ , corredata della necessaria documentazione ⁽³⁾ , del proprietario o della persona fisica che è stata autorizzata in forma scritta dal proprietario a provvedere per suo conto ai movimenti a carattere non commerciale degli animali, stabilisce che gli animali indicati nella casella I.28 accompagneranno il proprietario o detta persona fisica entro cinque giorni dal movimento di questi ultimi, che tali movimenti non sono finalizzati alla vendita o ad un passaggio di proprietà e che durante tali movimenti a carattere non commerciale gli animali resteranno sotto la responsabilità		
	⁽¹⁾	[del proprietario;]		
	^{(1) o}	[della persona fisica che è stata autorizzata in forma scritta dal proprietario a provvedere per suo conto ai movimenti a carattere non commerciale degli animali;]		
	^{(1) o}	[della persona fisica designata da un vettore incaricato dal proprietario di provvedere per suo conto ai movimenti a carattere non commerciale degli animali;]		
	⁽¹⁾	II.2.	gli animali indicati nella casella I.28 sono spostati in un numero massimo di cinque;]	
	^{(1) o}	II.2.	gli animali indicati nella casella I.28 sono spostati in un numero superiore a cinque, hanno più di sei mesi e partecipano a competizioni, mostre o eventi sportivi o ad un allenamento finalizzato a tali eventi e il proprietario o la persona fisica di cui al punto II.1 ha dimostrato ⁽³⁾ che gli animali sono	
	⁽¹⁾	[iscritti per partecipare ad un simile evento;]		
	^{(1) o}	[sono registrati presso un'associazione che organizza tali eventi;]		
	Certificato di vaccinazione contro la rabbia e per il test di titolazione degli anticorpi per la rabbia:			
	⁽¹⁾	II.3.	gli animali indicati nella casella I.28 hanno meno di dodici settimane e non sono stati vaccinati contro la rabbia, o hanno tra dodici e sedici settimane e sono stati vaccinati contro la rabbia, ma non sono trascorsi almeno 21 giorni dalla vaccinazione antirabbica primaria eseguita secondo i requisiti di validità di cui all'allegato III del regolamento (UE) n. 576/2013 ⁽⁴⁾ , e	
	II.3.1	til territorio o il paese terzo di origine degli animali di cui alla casella I.1 figura nell'elenco dell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 della Commissione e lo Stato membro di destinazione di cui nella casella I.5 ha informato la popolazione che il movimento di tali animali nel suo territorio è autorizzato e che gli animali sono accompagnati		
⁽¹⁾	II.3.2	dall'allegata dichiarazione ⁽⁵⁾ del proprietario o della persona fisica di cui al punto II.1 attestante che dalla nascita sino al momento del movimento a carattere non commerciale gli animali non hanno avuto contatti con animali selvatici di specie suscettibili alla rabbia;].		
^{(1) or}	II.3.2	dalla madre, da cui sono ancora dipendenti, e si può stabilire che, prima della loro nascita, la madre è stata sottoposta a vaccinazione antirabbica conforme ai requisiti di validità di cui all'allegato III del regolamento (UE) n. 576/2013;].		
^{(1) o/e}	II.3.	gli animali indicati nella casella I.28 avevano almeno dodici settimane al momento della vaccinazione antirabbica e sono trascorsi almeno 21 giorni dalla vaccinazione antirabbica primaria ⁽⁴⁾ eseguita secondo i requisiti di validità di cui all'allegato III del regolamento (UE) n. 576/2013, e tutte le rivaccinazioni seguenti sono state effettuate nel periodo di validità della vaccinazione precedente ⁽⁶⁾ ; nonché		
⁽¹⁾	II.3.1	gli animali indicati nella casella I.28 provengono da un territorio o un paese terzo figurante nell'elenco dell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013, direttamente, o attraverso un territorio o un paese terzo figurante nell'elenco dell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 o attraverso un territorio o un paese terzo diverso da quelli elencati nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 576/2013 ⁽⁷⁾ , e i dati dell'attuale vaccinazione antirabbica figurano nella tabella sottostante;]		
^{(1) or}	II.3.1	gli animali indicati nella casella I.28 provengono da o dovranno transitare attraverso un territorio o un paese terzo diverso da quelli elencati nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 della Commissione e un test di titolazione degli anticorpi per la rabbia ⁽⁸⁾ , eseguito su un campione di sangue prelevato dal veterinario autorizzato dall'autorità competente alla data indicata nella tabella sottostante non meno di 30 giorni dalla precedente vaccinazione e almeno tre mesi prima della data del rilascio del presente certificato, ha dimostrato un titolo di anticorpi uguale o superiore a 0,5 UI/ml e tutte le rivaccinazioni seguenti sono state effettuate nel periodo di validità della vaccinazione precedente ⁽⁶⁾ , e i dati dell'attuale vaccinazione antirabbica e la data del campionamento per il test della risposta immunitaria sono indicati nella seguente tabella:		

Movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti o furetti introdotti in uno Stato membro da un territorio o un paese terzo conformemente all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 576/2013

PAESE

II. Informazioni sanitarie				II.a. N. di riferimento del certificato		II.b.
Codice alfanumerico del trasponditore o del tatuaggio dell'animale	Data della vaccinazione [gg/mm/aaaa]	Nome e fabbricante del vaccino	Numero del lotto	Validità della vaccinazione		Data del prelievo del campione di sangue [gg/mm/aaaa]
				dal [gg/mm/aaaa]	al [gg/mm/aaaa]	
<p>Attestato di trattamento antiparassitario:</p> <p>(¹) [II.4. i cani indicati nella casella I.28 sono destinati agli Stati membri elencati nell'allegato I del regolamento delegato (UE) n. 1152/2011 della Commissione e sono stati sottoposti a trattamento contro <i>Echinococcus multilocularis</i>, e i dati del trattamento somministrato dal veterinario incaricato conformemente all'articolo 7 del regolamento delegato (UE) n. 1152/2011 (⁹)(¹⁰)(¹¹) della Commissione figurano nella seguente tabella.]</p> <p>(¹) or [II.4. i cani indicati nella casella I.28 non sono stati trattati contro l'<i>Echinococcus multilocularis</i> (¹¹).]</p>						
Numero del trasponditore o del tatuaggio del cane	Trattamento anti- <i>echinococcus</i>			Veterinario incaricato		
	Nome e fabbricante del prodotto	Data [gg/mm/aaaa] e ora del trattamento [00:00]		Nome in stampatello, timbro e firma		

Note:

- (a) Il presente certificato è relativo a cani (*Canis lupus familiaris*), gatti (*Felis silvestris catus*) e furetti (*Mustela putorius furo*).
- (b) Il presente certificato è valido 10 giorni a decorrere dalla data del rilascio da parte del veterinario ufficiale fino alla data dei controlli documentali e d'identità ai luoghi di ingresso designati dei viaggiatori nell'Unione (disponibili all'indirizzo http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/pointsentry_en.htm).
- In caso di trasporto via mare, il periodo di 10 giorni è prorogato di un periodo supplementare corrispondente alla durata del viaggio in mare.
- Il presente certificato è valido per ulteriori movimenti in altri Stati membri, per un totale di quattro mesi dalla data dei controlli documentali e d'identità oppure fino alla scadenza della validità della vaccinazione antirabbica o finché le condizioni relative ad animali di età inferiore a 16 settimane di cui al punto II.3 cessano di applicarsi, qualora tale data sia anteriore. Si noti che alcuni Stati membri hanno comunicato che i movimenti nel loro territorio di animali di età inferiore a 16 settimane di cui al punto II.3 non sono autorizzati. Per ulteriori informazioni consultare il seguente indirizzo http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/index_en.htm

Parte I:

Casella I.5: *Destinatario*: indicare lo Stato membro di prima destinazione.

Casella I.28: *Sistema di identificazione*: scegliere fra trasponditore o tatuaggio.

Nel caso di un *trasponditore*: selezionare la data di applicazione o di lettura.

Nel caso di un *tatuaggio*: selezionare la data di applicazione o di lettura. Il tatuaggio deve essere chiaramente leggibile e applicato prima del 3 luglio 2011.

Numero d'identificazione: indicare il codice alfanumerico del trasponditore o del tatuaggio.

Data di nascita/razza: dichiarata dal proprietario.

Movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti o furetti introdotti in uno Stato membro da un territorio o un paese terzo conformemente all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 576/2013

PAESE

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
<p>Parte II:</p> <p>(¹) Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p>(²) La dichiarazione di cui al punto II.1 è allegata al certificato ed è conforme al modello e ai requisiti supplementari di cui all'allegato IV, parte 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013.</p> <p>(³) La documentazione di cui al punto II.1 (ad esempio carta d'imbarco, biglietto d'aereo) e al punto II.2 (ad esempio conferma d'iscrizione all'evento, prova dell'affiliazione) è consegnata su richiesta delle autorità competenti responsabili dei controlli di cui alla lettera b) delle note.</p> <p>(⁴) Una rivaccinazione va considerata come vaccinazione primaria se non è stata effettuata entro il periodo di validità di una vaccinazione precedente.</p> <p>(⁵) La dichiarazione di cui al punto II.3.2 da allegare al certificato è conforme ai requisiti relativi al formato, all'aspetto e alle lingue indicati nell'allegato I, parti 1 e 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013.</p> <p>(⁶) Al certificato deve essere allegata una copia certificata dei dati di identificazione e di vaccinazione degli animali interessati.</p> <p>(⁷) La terza opzione è subordinata alla condizione che il proprietario o la persona fisica di cui al punto II.1 fornisca, su richiesta delle autorità competenti responsabili dei controlli di cui alla lettera b), una dichiarazione attestante che gli animali non hanno avuto contatti con animali di specie suscettibili alla rabbia e sono rimasti confinati in un mezzo di trasporto o nel perimetro di un aeroporto internazionale durante il transito attraverso un territorio o un paese terzo diverso da quelli elencati nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013. Tale dichiarazione è conforme ai requisiti relativi al formato, all'aspetto e alle lingue di cui all'allegato I, parti 2 e 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013.</p> <p>(⁸) Il test di titolazione degli anticorpi per la rabbia di cui al punto II.3.1:</p> <ul style="list-style-type: none"> — deve essere effettuato su un campione prelevato da un veterinario autorizzato dall'autorità competente, almeno 30 giorni dopo la data di vaccinazione e tre mesi prima della data di importazione, — deve misurare un livello di neutralizzazione degli anticorpi del virus della rabbia pari o superiore a 0,5 UI/ml di siero, — deve essere eseguito da un laboratorio riconosciuto a norma dell'articolo 3 della decisione 2000/258/CE del Consiglio (l'elenco dei laboratori riconosciuti è disponibile http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/approval_en.htm); — non è necessario che venga rinnovato su un animale che, dopo aver superato tale test con risultati soddisfacenti, è stato rivaccinato contro la rabbia entro il periodo di validità di una precedente vaccinazione. <p>Al certificato deve essere allegata una copia certificata del rapporto ufficiale del laboratorio riconosciuto relativo ai risultati del test degli anticorpi per la rabbia di cui al punto II.3.1.</p> <p>(⁹) Il trattamento contro l'<i>Echinococcus multilocularis</i> di cui al punto II.4 deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> — essere somministrato da un veterinario entro un periodo non superiore a 120 ore e non inferiore a 24 ore prima dell'entrata prevista dei cani in uno Stato membro o nelle parti degli stessi che figurano nell'allegato I del regolamento delegato (UE) n. 1152/2011; — consistere in un medicinale autorizzato contenente la dose appropriata di praziquantel o di sostanze farmacologicamente attive, che da sole o combinate hanno dimostrato di poter ridurre la quantità di forme intestinali mature e immature dell'<i>Echinococcus multilocularis</i> nelle specie ospiti interessate. <p>(¹⁰) La tabella di cui al punto II.4 deve essere utilizzata per documentare i dati di un ulteriore trattamento se somministrato dopo la data della firma del certificato e prima dell'entrata prevista in uno Stato membro o nelle parti degli stessi che figurano nell'allegato I del regolamento delegato (UE) n. 1152/2011.</p> <p>(¹¹) La tabella di cui al punto II.4 deve essere utilizzata per documentare i dati dei trattamenti se somministrati dopo la data della firma del certificato per ulteriori movimenti verso altri Stati membri come indicato alla lettera b) delle note e in combinato disposto con la nota (9).</p>		

Movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti o furetti introdotti in uno Stato membro da un territorio o un paese terzo conformemente all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 576/2013

PAESE

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
Veterinario ufficiale/Veterinario autorizzato Nome e cognome (in stampatello): Qualifica e titolo: Indirizzo: Telefono: Data: Firma: Timbro:		
Visto dell'autorità competente (non richiesto se il certificato è firmato da un veterinario ufficiale) Nome e cognome (in stampatello): Qualifica e titolo: Indirizzo: Telefono: Data: Firma: Timbro:		
Funzionario presso i luoghi di ingresso dei viaggiatori (per ulteriori movimenti in altri Stati membri) Nome e cognome (in stampatello): Titolo: Indirizzo: Telefono: Indirizzo di posta elettronica: Data di completamento dei controlli documentali e d'identità: Firma: Timbro:		

PARTE 2

Note esplicative per la compilazione dei certificati sanitari

- Se nel certificato viene chiesto di scegliere la dicitura appropriata, le dichiarazioni che non sono pertinenti possono essere barrate, siglate e timbrate dal veterinario ufficiale o cancellate completamente dal certificato.
- L'originale di ciascun certificato è costituito da un unico foglio o, nei casi in cui siano richieste più pagine, è composto in modo tale che i fogli formino un tutto unico e indivisibile.
- Il certificato deve essere redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro di entrata e in inglese. Esso deve essere compilato in stampatello, in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro di entrata o in inglese.
- Se al certificato sono allegati fogli supplementari o documenti giustificativi, questi saranno considerati parte integrante del certificato originale e su ogni pagina dovranno essere apposti la firma e il timbro del veterinario ufficiale.
- Se il certificato, compresi i fogli supplementari di cui alla lettera d), è costituito da più pagine, ogni pagina deve essere numerata, (numero della pagina) di (numero totale delle pagine), in basso e recare in alto il numero di riferimento del certificato attribuito dall'autorità competente.
- L'originale del certificato deve essere rilasciato da un veterinario ufficiale del territorio o del paese terzo di spedizione o da un veterinario autorizzato e quindi convalidato dall'autorità competente del territorio o del paese terzo di spedizione. L'autorità competente del territorio o del paese terzo di spedizione garantiscono l'applicazione di norme e principi di certificazione equivalenti a quelli definiti nella direttiva 96/93/CE.

La firma deve essere di colore diverso da quello del testo a stampa. La stessa norma si applica anche ai timbri diversi da quelli a secco o in filigrana.

- g) Il numero di riferimento del certificato di cui alle caselle I.2 e II.a. deve essere assegnato dall'autorità competente del territorio o del paese terzo di spedizione.

PARTE 3

Dichiarazione scritta di cui all'articolo 25, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 576/2013

Sezione A

Modello di dichiarazione

Il sottoscritto

.....
[proprietario o persona fisica che è stata autorizzata in forma scritta dal proprietario a provvedere per suo conto ai movimenti a carattere non commerciale ⁽¹⁾]

dichiara che i seguenti animali da compagnia non sono interessati da movimenti finalizzati alla vendita o ad un passaggio di proprietà e che accompagneranno il proprietario o la persona fisica autorizzata in forma scritta dal proprietario a provvedere per suo conto ai movimenti a carattere non commerciale ⁽¹⁾ entro cinque giorni dal movimento di questi ultimi.

Codice alfanumerico del trasponditore o del tatuaggio ⁽¹⁾	Numero del certificato sanitario

Durante i movimenti a carattere non commerciale, gli animali di cui sopra resteranno sotto la responsabilità

⁽¹⁾ [del proprietario];

⁽¹⁾ o [della persona fisica che è stata autorizzata in forma scritta dal proprietario a provvedere per suo conto ai movimenti a carattere non commerciale]

⁽¹⁾ or [della persona fisica designata da un vettore incaricato di provvedere per conto del proprietario ai movimenti a carattere non commerciale: (*inserire il nome del vettore*)]

Luogo e data:

Firma del proprietario o della persona fisica che è stata autorizzata in forma scritta dal proprietario a provvedere per suo conto ai movimenti a carattere non commerciale ⁽¹⁾:

⁽¹⁾ cancellare la dicitura non pertinente.

Sezione B

Requisiti supplementari per la dichiarazione

La dichiarazione deve essere redatta in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro di entrata e in inglese e compilata in stampatello.
